

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GEMEINDERATES**Öffentliche Versammlung 1^o Einberufung**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**Adunanza pubblica di 1^o convocazioneNr. **58/2008** vom/del 14.02.2008 ore 20.00 Uhr**Anwesend/presenti**

Dejori Markus		Pardeller Jürgen	
Donadi Kohler Carmen		Pardeller Luis	
Wulfmann Dr. Christian		Pardeller Dr. Thomas	
Kohler Dr. Franz		Pattis Dr. Elmar	
Mair Dr. Ing. Herbert		Plank Roland	
Mayr Helga		Plank Thomas	
Näckler Erich		Tschager Nicolussi Elvira	
Pardeller Ferdinand			

Abstimmung/votazione

ja/sì	nein/no	Enthaltung/astensione
15	-----	-----

Gegenstand

Regelung zur Durchführung von Feuerwerken im Gemeindegebiet Welschnofen.

Verfügung

Zur Durchführung von privaten Feuerwerken im Gemeindegebiet Welschnofen muss eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 500,00 an die Gemeindeverwaltung entrichtet werden, mit Ausnahme am 31.12. (Silvester) eines jeden Jahres.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Bürger gegen diesen Beschluss im Sinne von Art. 79, Abs. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

Oggetto

Regolamento per accensione e sparo di fuochi d'artificio nella zona Comunale di Nova Levante.

Decisione

Per l'accensione e sparo di fuochi d'artificio nella zona del comune di Nova Levante devono essere pagati diritti di segreteria nell'importo di Euro 500,00, escluso il 31.12 (San Silvestro) di ogni anno.

Viene dato atto che ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L. Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Begründung

Aufgrund des Landesgesetzes Nr. 66 aus dem Jahre 1978 und nachfolgende Änderungen ist es verboten, Feuerwerke jeglicher Art zu zünden. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde kann aber Ausnahmen genehmigen, wenn besonderes Interesse vorliegt. Für die Erteilung der Genehmigung wird es als notwendig erachtet, eine Bearbeitungsgebühr in dem oben angeführten Ausmaß festzulegen,

L. Verantwortliche der Buchhaltung und der verantwortliche Dienstleiter bestätigen, dass sich aus gegenständlichem Beschluss **keine Ausgabe ergibt**, dass die buchhalterischen Maßnahmen korrekt durchgeführt wurden, dass die Maßnahmen fachlich ordnungsgemäß ist.

Der/Die verantwortliche Buchhalter/in
II/la responsabile della ragioneria
Christine Neulicherl

[Signature]

Dieser Beschluss wird für 10 Tage ab

an der Amtstafel veröffentlicht und



20.02.2008

Motivazione

Siccome ai sensi della legge provinciale n. 66 del 1978 e successive modifiche è vietato accendere fuochi d'artificio. Il sindaco del comune interessato può però rilasciare un'autorizzazione se esistono interessi particolari. Si ritiene di stabilire una tariffa di rilascio dell'autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali da parte di persone private nell'ammontare di cui sopra.

Il responsabile della Ragioneria ed il responsabile del Servizio attestano in via preventiva che la presente delibera **non comporta alcuna spesa**, che le procedure contabili sono state svolte correttamente, che il presente provvedimento è tecnicamente regolare.

Der/die verantwortliche Dienstleiter/in
II/la Responsabile del Servizio
Dr. Karl Erschbaumer

[Signature]

Questa delibera viene pubblicata per 10 giorni dal

All'albo comunale ed

Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento
Christian Obkircher

Gemäß Art. 54 R.G. 1/1993 ist er vollstreckbar geworden am Gemäß Art. 54 R.G. 1/1993 wurde er für sofort vollstreckbar erklärt. In base all'art. 54 della L.R. 1/1993 é diventata esecutiva in data In base all'art. 54 della L.P. 1/1993 é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento
Christian Obkircher

Der Gemeindesekretär/ Il Segretario comunale
Dr. Karl Erschbaumer

[Signature]

Der Bürgermeister– Il sindaco
Dr. Elmar Pattis

[Signature]



Diese Kopie stimmt mit dem Original überein

La presente copia è conforme all' originale

Der Verfahrensverantwortliche - Il responsabile del procedimento
Christian Obkircher

→ || Private Feuerwerke | öffentliche
500 € Gebühr mit Ausnahme
Silvester

Articolo 24 – Fuochi artificiali e razzi

1. E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali; è altresì vietato il sollevamento di aerostati, l'accensione di fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S.

Art. 40

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, **fuochi artificiali**, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

E' pure proibito gettare, in qualunque luogo di pubblico passaggio, zolfanelli o altri oggetti accesi.

Accensione di fuochi artificiali

L'accensione di fuochi artificiali, sia per manifestazioni private o pubbliche, deve essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del rispettivo comune. Ogni persona che vuole accendere fuochi artificiali, deve avere un' autorizzazione che deve essere valida in Italia. Autorizzazioni straniere non sono valide in Italia.

Presentazione della comunicazione e documenti

- Richiesta di rilascio con una marca da bollo
- Fotocopia della documentazione dell'abilitazione tecnica per l'accensione di fuochi artificiali

Costi

1 marca da bollo

Das Abbrennen von Feuerwerken, das Abschießen von Feuerwerkskörpern und das Zünden von Pöllern, kleinen Sprengkörpern und Knallfröschen sowie das Abschießen von Raketen ist laut Landesgesetz Nr. 66 aus dem Jahre 1978 verboten. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde kann Ausnahmen genehmigen, wenn besondere Interessen vorliegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Eindämmung dieses Problems sind also schon seit dem Jahre 1978 gegeben.

Trentino-Südtirol/Bozen: Autonome Provinz

L.G. 20-11-1978 n. 66

Maßnahmen gegen Lärmbelästigung.

Kundgemacht im A.Bl. Trentino-Südtirol 2. Mai 1979, Nr. 22, II Ord. Beibl.

Art. 10

Lärm, der von Tätigkeiten im Freien verursacht wird.

1. Alle Anlagen, Apparate, Geräte und Maschinen jeglicher Art, die für Produktions- oder Handelstätigkeit, Freizeitgestaltung oder andere Tätigkeiten im Freien verwendet werden, müssen mit allen Einrichtungen, über die der heutige Stand der Technik verfügt, versehen sein damit der Lärm auf ein Mindestmaß eingeschränkt oder zumindest innerhalb der in den Durchführungsbestimmungen angegebenen Grenzen gehalten wird.

2. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde kann vorübergehende Abweichungen von den Bestimmungen der Durchführungsverordnung zulassen, wenn besondere ortsbedingte Erfordernisse oder Interessen der Allgemeinheit dafür sprechen.

3. Die Verordnung des Bürgermeisters muß auf alle Fälle vorschreiben, daß alle modernen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, um eine Belästigung Dritter auf ein Mindestmaß einzuschränken.

4. Wird die lärmende Tätigkeit über den in der Verordnung zugelassenen Termin hinaus ausgeübt, so ist der Bürgermeister angehalten, diese Tätigkeit unverzüglich zu unterbinden; die Anwendung der Sanktionen gemäß Artikel 20 wird dadurch nicht berührt.

5. Bei Tätigkeiten im Freien sind in der Regel verboten:

a) der Einsatz von nicht elektrisch (sondern z.B. mit einem Verbrennungsmotor) betriebenen Geräten, außer wenn dieser erwiesenermaßen notwendig ist und wenn die Verwendung in der Durchführungsverordnung vorgesehen ist; auf alle Fälle ist es verboten, solche Geräte außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten zu verwenden,

b) der Einsatz von Kompressoren, pneumatischen Hämmern, Kreis- und Bandsägen, Bohrern und anderen lärm erzeugenden Geräten, die nicht mit wirksamen schalldämpfenden Vorrichtungen ausgestattet sind; auf alle Fälle ist es verboten, solche Geräte außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten zu verwenden,

c) der Einsatz von Rasenmähern oder anderen lärm erzeugenden Gartengeräten, die nicht mit wirksamen schalldämpfenden Vorrichtungen

ausgestattet sind; auf alle Fälle ist es verboten, solche Geräte außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten zu verwenden.

d) der Einsatz von Sirenen, um Beginn und Ende des Dienstes der Arbeiter in Fabriken oder ähnliche Situationen zu regeln; es können Läutanlagen verwendet werden, die aber nicht länger als 15 Sekunden in Betrieb sein dürfen,

e) Schreien, Schießen, Abschießen von Raketen, die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, und Verursachen von anderen belästigenden Geräuschen im allgemeinen,

f) das Verrichten von geräuschvollen Hausarbeiten, wie Klopfen von Teppichen - oder ähnlichen Arbeiten - außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten,

g) Abtransport von Hausmüll, Straßenreinigung usw. außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten,

h) geräuschvolle sportliche Freizeitbeschäftigung und ähnliche Betätigung, wie Schießen mit Feuerwaffen, Bocciaspiel, Fahren mit Moto-Cross-Rädern, Gokarts und ähnlichen Fahrzeugen, außerhalb der dafür vorgesehenen Tage und/oder Zeiten.

a)
LANDESGESETZ vom 20. November 1978, Nr. 66 1)

—
Maßnahmen gegen Lärmbelästigung
1978

Durchführungsverord.

6. (Schutzbereiche)

(1) Der Schutz vor externer Lärmbelästigung gemäß Artikel 8 und 10 wird nicht in Bereichen und Gebieten durchgeführt, die im Sinne der Landesraumordnung in den entsprechenden Bauleitplänen als landwirtschaftliches Grün, als Wald, als alpines Grün oder als unproduktive Flächen ausgewiesen sind; der Schutz wird - auch in Wohngebieten - dann nicht durchgeführt, wenn die Lärmbelästigung auf nicht industriell ausgeübte landwirtschaftliche Tätigkeit zurückzuführen ist; dies bezügliche Richtlinien sind in der Durchführungsverordnung festzulegen.

(2) Die Erhebung von Lärmemissionen wird deshalb in den durch Lärmeinwirkung gestörten Siedlungen durchgeführt, sofern solche vorhanden sind, oder an der Grenze der schutzbestimmten Zonen, auch wenn dort zur Zeit noch keine Siedlungen vorhanden sind und in jedem Falle unabhängig von den Grenzen verwaltungstechnischer Natur.

(3) In Gebieten, die dem Landschafts- und Umweltschutz gemäß Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, unterliegen - unabhängig davon, ob sich dort Menschen aufhalten oder nicht - kann in den von der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen jegliche lärmende Tätigkeit, welche die Umweltbedingungen und die Ruhe dieser Gebiete stören könnte, verboten werden.

1) Kundgemacht im Ord. Beibl Nr. 2 zum A.Bl. vom 2. Mai 1979, Nr. 22.

© 2005 Autonome Provinz Bozen - Südtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGI * CIRCOLARI

[Home](#)

[Torna a Leggi](#)

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS

Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in materia di pubblici spettacoli.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:

- un pirotecnico. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;

- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);

- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi

provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

2 - Verifica dei siti

L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la

tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali

(quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

3 - Artifici impiegabili

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in

tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verificano sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

4 - Mortai

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;

- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.

Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a , distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione

L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.

L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:

- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
- prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati

- presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
 - disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
 - disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.

A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto "Trasporto di esplosivi di II e III categoria (...)" il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico, attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione, dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con unico provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;

- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.
- verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

1 - Area di sparo

È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.

L'area di sparo:

- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

2 - Distanza di sicurezza

È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m

(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m

(c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m

- fuochi aerei:

(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m

(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:

- fino a 110 mm: 100 m
- superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
- superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m

c) artifici sferici se di calibro:

- fino a 130 mm: 100 m
- superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
- superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

3 - Zona di sicurezza

E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

Nella zona di sicurezza:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico

In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.

C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:

- XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
- 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
- 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
- 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
- 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

[Torna all'inizio](#)

[Torna a Leggi](#)

[modulo B]

LICENZA PER ACCENSIONE DI FUOCHI D' ARTIFICIO
(Art. 57 R.D. 18.06.1931 n° 773 – T.U.L.P.S.)

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data _____ (prot. _____) dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n.c. _____ c.f. _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ via _____ n.c. _____ P.IVA _____, diretta ad ottenere la licenza per l' accensione di fuochi di artificio in questo Comune, località _____ il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ in occasione della manifestazione denominata _____

Accertata la regolarità dell' istanza e della documentazione tecnica prodotta e conservata agli atti d' ufficio

Visto il certificato di idoneità tecnica del richiedente, numero _____ rilasciato dalla Prefettura di _____ in data _____

Acquisito il parere della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplosive, prot. _____ del _____ (eventuale)

Visti gli artt. 9 e 57 del T.U.L.P.S. e gli artt. 101 e ss. del relativo Regolamento, nonché il D.P.R. 616/1977

Vista la circolare Ministero dell' Interno n° 559/C 25055. XV del 11.01.2001

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

AUTORIZZA

Il Sig. _____, in premessa meglio generalizzato, ad accendere fuochi d' artificio in questo Comune, località _____, dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____ in occasione della manifestazione denominata _____ nell' osservanza della legge e delle seguenti prescrizioni rese ex art. 9 T.U.L.P.S.:

1. all' accensione deve essere adibito esclusivamente personale abilitato, con esclusione di altre persone anche se addette all' assistenza;
2. il personale addetto all' accensione deve essere adeguatamente assicurato sulla vita;
3. il pubblico deve essere tenuto ad una distanza di _____ml. dall' area di sparo e si debbono usare precauzioni e cautele che la pratica e l' esperienza suggeriscono per evitare il verificarsi di danni ed infortuni;

4. si potrà procedere all' accensione di _____ kg. di fuochi _____ di cat. _____, essendo vietata l' accensione di fuochi diversi o di quantitativi superiori;
5. i razzi dovranno essere lanciati in direzione inversa all' abitato ed in modo che non ricadano verso il pubblico;
6. si dovrà bonificare il terreno al termine dello spettacolo, così da eliminare eventuali colpi inesplosi;
7. si dovranno denunciare immediatamente al locale organo di polizia, la sottrazione, la distrazione e la perdita di materiale esplosivo;
8. ogni e qualsiasi danno patito da persone e/o cose a causa dello sparo dei fuochi artificiali, è da considerarsi a totale carico del titolare della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per l' attività, gli orari ed il luogo in essa indicati ed è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle leggi o delle prescrizioni su indicate.

Al termine dell' attività, la presente autorizzazione deve essere restituita, in originale, all' Autorità che la rilascia.

Luogo e data _____

Il Dirigente

[modulo A]

RICHIESTA DI LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI

Al Comune di _____
Ufficio Polizia Amministrativa

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n.c. _____
c.f. _____, di professione pirotecnico, in possesso di capacità tecnica ex
art. 101 T.U.L.P.S., in qualità di:

- titolare dell' omonima impresa individuale
- legale rappresentante della società
- dipendente della ditta, incaricato dell' accensione

Denominazione o ragione sociale _____ con sede legale in
_____ via _____ n.c. _____ P.IVA
_____ telefono _____ fax _____
e mail _____

CHIEDE

Il rilascio di licenza per accensione di fuochi artificiali

- fuochi a terra
- fuochi aerei

di _____ categoria, per complessivi Kg. _____ da effettuarsi in codesto
Comune, loc. _____ il giorno _____ dalle ore
_____ alle ore _____ in occasione della manifestazione denominata
_____ organizzata da _____

Ai fini della domanda, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze di legge in caso di
false attestazioni o dichiarazioni

DICHIARA

Di essere persona idonea in quanto:

- pirotecnico titolare di licenza (art. 47 T.U.L.P.S.) numero _____
rilasciata da _____ in data _____

dipendente del pirotecnico, in possesso di capacità tecnica (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) numero _____ rilasciata da _____ in data _____

titolare, in possesso di capacità tecnica (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) numero _____ rilasciata da _____ in data _____ e del nulla osta all' acquisto (art. 55 T.U.L.P.S.) numero _____ rilasciato da _____ in data _____

Di essere a conoscenza delle norme che regolano l' accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell' Interno in data 11.01.2001 numero 559/C.25055.XV.A.MASS.

Che sarà coadiuvato nell' allestimento e nell' esecuzione dello spettacolo da propri collaboratori addetti, i quali sono in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e precisamente:

1. Sig. _____ nato a _____ il _____
2. Sig. _____ nato a _____ il _____
3. Sig. _____ nato a _____ il _____
4. Sig. _____ nato a _____ il _____

Di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. per eventuali danni a persone o cose, in corso di validità e con scadenza il _____ della quale si allega copia.

Di avere la disponibilità dei siti destinati all' effettuazione dello spettacolo a titolo di _____

Che i fuochi sono fabbricati dalla seguente ditta autorizzata _____ con sede in _____ via _____ n.c. _____ oppure **fabbricati in proprio**, licenza di fabbricazione numero _____ rilasciata da _____ in data _____

Che gli artificieri saranno in perfetto stato al momento dell' accensione e che saranno rispettate tutte le prescrizioni per il loro utilizzo, contenute nella Circolare del Ministero dell' Interno sopra richiamata.

Di aver inoltrato istanza alla competente Autorità Aeroportuale di _____ per l' emanazione degli atti relativi alla navigazione aerea.

Relativamente al **trasporto dei fuochi di artificio** dal luogo di produzione a quello di accensione, dichiara che il medesimo è autorizzato dalla Prefettura di _____ con prot. _____ del _____ che si allega in copia.

ALLEGA alla presente (documentazione obbligatoria):

1. copia certificato di idoneità di cui all' art. 101 Reg. T.U.L.P.S. per accensione di fuochi artificiali di tutti gli addetti all' accensione;
2. copia licenza di cui all' art. 47 T.U.L.P.S. per deposito e fabbricazione di fuochi artificiali oppure nulla osta all' acquisto;
3. copia polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose;

4. planimetria con indicata l' esatta ubicazione dell' area oggetto dello spettacolo e riportante: area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze, evidenziando la presenza di eventuali materiali quali legno, paglia, tela, plastica o materiali simili, zona sosta mezzi e personale di soccorso ed antincendio, distanza da zona boscata, zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo;
5. relazione tecnica contenente la descrizione di quanto evidenziato nella planimetria, la descrizione della quantità, tipi e caratteristiche dei fuochi, quantità e piazzamento dei mortai, criteri anti infortunistici e antincendio adottati;
6. autorizzazioni attestanti la disponibilità delle aree destinate all' effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
7. dichiarazione di accettazione dell' incarico da parte di Associazione con squadra autorizzata per il primo intervento antincendio;
8. copia comunicazione effettuata alla competente Autorità aeroportuale di _____
9. marca da bollo;
10. copia di documento di identità in corso di validità.

Il richiedente / dichiarante

a)
LANDESGESETZ vom 25. Juli 1970, Nr. 16 1)

—
Landschaftsschutz
1970

Durchführungsverord.

1/bis.

(1) Im Sinne dieses Gesetzes stehen unter Landschaftsschutz:

- a) die an Seen angrenzenden Flächen in einer Breite von 300 m ab den Seeufern; dies gilt auch für Gebiete, die höher als der See liegen;
- b) die Flüsse, Bäche und die in den Verzeichnissen laut vereinheitlichtem Text der Rechtsvorschriften über die Gewässer und elektrischen Anlagen, genehmigt mit königlichem Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, eingetragenen Wasserläufe, einschließlich ihrer Ufer und Dämme bis zu einer Breite von jeweils 150 Metern;
- c) jener Teil der Berge, der mehr als 1600 m über dem Meeresspiegel liegt;
- d) die Gletscher und Gletschermulden;
- e) die Naturparke und Naturschutzgebiete, die vom Staat oder von der Provinz als solche ausgewiesen sind, sowie die äußeren Schutzzonen der Parke;
- f) die Forst- und Waldgebiete, auch wenn sie vom Feuer zerstört oder beschädigt sind, und jene Gebiete, die der Aufforstung unterliegen;
- g) die Feuchtgebiete, die im Verzeichnis laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 13. März 1976, Nr. 448, aufscheinen;
- h) die Gebiete von archäologischer Bedeutung.

(2) In den Wald- und Forstgebieten laut Absatz 1, Buchstabe f) sind forstliche Nutzungen, Aufforstung, Wiederaufforstungen, Meliorationen sowie die Errichtung von Infrastrukturen zur Waldbrandbekämpfung und Erhaltungsmaßnahmen zulässig, die nach den einschlägigen Gesetzesvorschriften vorgesehen und bewilligt sind.

(3) Jeder, der vorhat, Arbeiten auf Flächen laut Absatz 1 auszuführen, muß dazu die Ermächtigung gemäß Artikel 7 einholen.

(4) Für die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung, für Konsolidierungs- und der Erhaltung dienende Instandsetzungsarbeiten, durch die das Gelände und die äußere Form der Bauten nicht verändert werden, sowie für die land-, forst- und weidewirtschaftliche Tätigkeit, die keine dauernde Veränderung der Landschaft durch Bauten oder andere Anlagen bewirkt, ist die Ermächtigung im Sinne von Artikel 7 nicht erforderlich, sofern es sich um Tätigkeiten oder Bauten handelt, die das hydrogeologische Gleichgewicht des Gebietes nicht verändern. **2)**

1) Kundgemacht im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 11. August 1970, Nr. 33.

2) Art. 1/bis wurde eingefügt durch Art. 1 des L.G. vom 23. Dezember 1987, Nr. 35; Absatz 1 Buchstabe b) wurde später geändert durch Art. 7 des L.G. vom 18. Oktober 2006, Nr. 11.

Spett.Le
Comune di Capriate San Gervasio
UFFICIO COMMERCIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI PER SPETTACOLO PIROTECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
Sesso _____ di cittadinanza Italiana - residente a Capriate San
Gervasio in via _____
in possesso dei diritti civili e politici di stato civile _____
Tel. _____

C H I E D E

il rilascio della licenza per accensione di fuochi artificiali

Fuochi a terra

Fuochi aerei

da effettuarsi in questo comune in via _____
il giorno _____ in occasione di _____
_____ con orario _____

DICHIARA:

- di essere in possesso certificato di abilitazione professionale di cui al D.P.R. n. 145 del 12/01/1973 rilasciato dalla Prefettura di _____ il _____;
- di essere in possesso di polizza di assicurazione R.C., per eventuali danni a persone o a cose, di cui si allega copia;
- di avere la disponibilità dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- che gli artifici saranno in perfetto stato al momento dell'accensione.

Data, _____

FIRMA

=====

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- AUTOCERTIFICAZIONE PER ANTIMAFIA NON ANTERIORE A SEI MESI CON ALLEGATA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ VALIDA DEL DICHIARANTE (IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE);
- AUTOCERTIFICAZIONE DI GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI;
- COPIA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE;
- COPIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C..

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.